



Città di Ventimiglia



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Ventimiglia e Camporosso

Provincia di Imperia

Rep. n. 6339 del 08/09/2017

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Art.37, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016)

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di agosto, presso la sede municipale di Ventimiglia, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1. Il Comune di Ventimiglia, con sede in Piazza della Libertà, n.3, C.F.00247210081, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - dott. Enrico Ioculano - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n.53 in data 27/07/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,

E

2. Il Comune di Camporosso, con sede in Piazza Garibaldi n.35, C.F. 00246620082, rappresentato dal Sindaco pro-tempore - Arch. Davide Gibelli - il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio comunale n.19 in data 29/05/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,

in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate anche se non materialmente allegate,

Premesso che:

- i Comuni di Ventimiglia e Camporosso hanno sottoscritto in data 15 gennaio 2015 una Convenzione, ex art.30, del D.Lgs.267/2000, di durata biennale, per l'istituzione e gestione di una Centrale Unica di Committenza deputata all'acquisizione di beni, servizi e lavori per i due

enti aderenti, in applicazione della normativa in materia di acquisti per i Comuni non capoluogo di provincia ed in ottemperanza alle disposizioni del previgente D.Lgs.163/2006;

- è intenzione dei predetti enti proseguire l'esperienza della gestione associata della Centrale Unica di Committenza, in forma convenzionale, ex art.30 del D.Lgs.267/2000, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 e lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00 (nuova soglia introdotta dal vigente codice dei contratti pubblici), al fine di ottemperare al disposto di cui all'art.37, comma 4, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e di conseguire un processo di razionalizzazione della spesa attraverso l'aggregazione degli acquisti di beni, servizi o lavori e/o la centralizzazione delle procedure di affidamento presso una struttura specializzata in grado di assicurare un maggior livello di professionalità ed efficacia nell'espletamento dei procedimenti di gara;
- l'emanazione del D.Lgs.50/2016 recante la vigente disciplina in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di abrogazione del D.Lgs.163/2006, ha reso necessaria la predisposizione di un nuovo testo di Convenzione, ex art.30, del D.Lgs.267/2000, aggiornato all'attuale panorama normativo, il cui schema è stato approvato con le deliberazioni consiliari sopra richiamate;

Considerato che:

- il D.Lgs.50/2016, all'art.37, rubricato << *Aggregazioni e centralizzazione delle committenze* >>, ha introdotto il sistema obbligatorio di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), basato sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.50/2016, per poter acquisire beni, servizi e lavori;
- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all'articolo 38, suindicato e all'emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 5 del citato articolo con il quale saranno stabiliti i criteri e modalità per la costituzione delle Centrali di committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di provincia, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la Centrale Unica di Committenza istituita dai comuni di Ventimiglia e Camorosso è regolarmente iscritta presso l'AUSA;
- l'art.37, ai commi 1, 2 e 4, del D.Lgs.50/2016 stabilisce:
 1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo dei strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di acquisto di importi superiori alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs.50/2016;
 2. salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di

indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.

4. se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premessa

Le premesse e considerazioni fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione è istituita la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art.37, comma 4, lettera b), del D.Lgs.50/2016, denominata Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso, per la gestione associata dei procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori di competenza dei Comuni aderenti.
2. La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso (di seguito, per brevità, anche Centrale Unica di Committenza o CUC) ha la sede operativa presso l'ente capofila che viene individuato nel Comune di Ventimiglia.
3. Il Sindaco del Comune capofila nomina con proprio decreto il responsabile della CUC, tra il proprio personale dipendente, avente funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art.107, del D.Lgs.267/2000, al quale affidarne la gestione.
4. Alla CUC vengono assegnati i compiti e le funzioni individuate nel presente atto convenzionale e dalla normativa vigente al fine di curare i procedimenti di gara relativi agli appalti pubblici di forniture di beni, servizi e lavori per i quali i Comuni aderenti non possono procedere autonomamente, ai sensi del richiamato art.37 del D.Lgs.50/2016, con l'esclusione degli affidamenti di cui al successivo articolo 3, comma 9.
5. Gli atti adottati dalla Centrale Unica di Committenza, essendo una struttura priva di personalità giuridica che agisce nell'esercizio di funzioni conferite dai Comuni aderenti, saranno imputati al Comune committente che demanda l'espletamento della singola procedura di acquisto. La CUC avrà piena autonomia organizzativa nello svolgimento dei compiti e funzioni attribuite con la sottoscrizione della presente Convenzione e il mandato contenuto in ciascun provvedimento comunale che autorizza l'affidamento del singolo contratto di acquisto.
6. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto forma di ricorsi amministrativi o giudiziari saranno gestite direttamente dall'ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara e gli eventuali oneri economici che ne possano derivare sono a carico del predetto ente. La

CUC fornisce comunque la propria collaborazione tecnico-amministrativa nell'azione difensiva relativamente agli atti di competenza.

7. Nell'espletamento delle sue funzioni ed attività la Centrale Unica di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

ART. 3 - Competenze ed attività della Centrale Unica di Committenza

1. La CUC cura l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dei Comuni aderenti fornendo un'attività di centralizzazione delle committenze e/o di aggregazione degli acquisiti entro l'ambito operativo conferito con la presente convenzione ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs.50/2016 nonché delle linee guida emanate da ANAC e dei decreti del Ministero delle Industrie ed Infrastrutture, attuativi del codice dei contratti pubblici.
2. Provvede all'espletamento della procedura di gara secondo le modalità scelte dal Comune convenzionato (procedura aperta, ristretta, negoziata) ed indica negli atti di gara che agisce per conto del Comune aderente e che le relative funzioni le sono state conferite dalla presente Convenzione e dai singoli atti attuativi del Comune aderente.
3. Garantisce, nella fase preventiva all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, una fattiva collaborazione con il Comune convenzionato nella verifica dei capitolati d'appalto, limitatamente agli aspetti giuridico-amministrativi, nella scelta del sistema di gara e criterio di aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente. Fermo restando la competenza esclusiva dei singoli comuni associati per tali attività i criteri di selezione delle offerte e degli operatori economici devono essere approvati con la determinazione a contrarre, ai sensi degli articoli 32, del D.Lgs.50/2016 e 192, del D.Lgs.267/2000.
4. I comuni convenzionati indicano nella determinazione a contrarre che demandano alla CUC l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del contratto di interesse e danno atto di aver verificato, rispetto al bene o servizio da acquisire, l'assenza di convenzioni attive Consip oppure l'assenza del metaprodotto di riferimento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip e/o sulla piattaforma elettronica di acquisto regionale attiva. La responsabilità dell'acquisizione di un bene o servizio al di fuori degli strumenti obbligatori di acquisto previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica rimane a totale ed esclusivo carico del comune committente.
5. La CUC si attiva dopo l'approvazione del progetto del lavoro o del servizio o della fornitura da acquisire e dopo il ricevimento della determinazione a contrarre da parte del singolo comune aderente, corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la predisposizione degli atti e adempimenti di propria competenza.
6. La CUC riceve la documentazione completa e regolare da parte del comune committente, compatibilmente con la predisposizione di altre gare già calendarizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo, predispone gli adempimenti di competenza per l'avvio del procedimento di gara. La CUC non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o irregolarità della documentazione ricevuta. In tal caso il ritardo è addebitato esclusivamente al comune committente.
7. La Centrale Unica di Committenza cura le seguenti attività:
 - predisposizione ed approvazione degli atti di gara (bando e disciplinare di gara, lettera invito e relativa modulistica);

- adempimenti relativi alla pubblicità della gara, acquisizione delle certificazioni e documenti inerenti la verifica dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCPASS o altro sistema che la normativa nazionale in materia dovesse introdurre nell'ordinamento interno;
 - nomina della Commissione di gara, ai sensi dell'art.77, del D.Lgs.50/2016, nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I componenti esperti sono scelti tra gli iscritti all'albo nazionale obbligatorio istituito presso ANAC. Nelle more dell'entrata in vigore dell'albo dei commissari i componenti esperti sono individuati all'interno dei comuni convenzionati tra dipendenti qualificati nel settore del contratto da affidare e nel rispetto di quanto stabilito nel citato articolo 77. In caso di nomina di commissari esterni il RUP dell'ente committente provvederà ad inserire nel quadro economico dell'appalto da affidare anche la spesa relativa al pagamento del corrispettivo;
 - acquisizione e pubblicazione sul sito internet del comune dei curriculum dei commissari, nonché ricevimento delle loro dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al singolo procedimento di affidamento, ai sensi della normativa vigente;
 - costituzione del seggio di gara in caso di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso oppure, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando gli viene affidata la competenza della fase amministrativa relativa alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti e la valutazione della documentazione amministrativa di gara nonché i conseguenti adempimenti. Alla Commissione di gara, di cui all'art.77 del D.Lgs.50/2016, è affidata la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la relativa attribuzione dei punteggi;
 - adempimenti riguardanti gli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art.29, del D.Lgs.50/2016, con la pubblicazione sul sito informatico di tutti gli atti che riguardano la procedura di gara;
 - adozione del provvedimento di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, del D.Lgs.50/2016;
 - comunicazione del provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici concorrenti, ex art.79, D.Lgs.50/2016;
 - trasmissione delle risultanze della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione al RUP per l'adozione degli atti di competenza;
 - trasmissione al Comune dell'esito della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione per l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e il contestuale impegno di spesa per l'appalto da parte del comune;
 - supporto ai Comuni convenzionati in caso di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento fornendo elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - altre attività che potranno essere attribuite alla CUC dal codice dei contratti pubblici o da altro atto normativo.
8. Nel caso di acquisizione di bene o servizio o lavoro in forma aggregata tra i comuni convenzionati la CUC, su indicazione dei medesimi, provvede all'espletamento di un'unica procedura di gara. In tal caso i comuni aderenti individuano un unico RUP da associare alla CUC, ai fini dell'acquisizione del CIG per la fase di gara. Dopo l'avvenuta aggiudicazione ciascun comune acquisirà il CIG derivato per la gestione del singolo contratto di competenza e per le comunicazioni obbligatorie ad ANAC relative alla fase di esecuzione del contratto.
9. Restano esclusi dalla gestione associata della CUC:
- gli affidamenti di forniture di beni e servizi che, ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, debbono obbligatoriamente essere acquisiti tramite convenzioni Consip e/o il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nonché gli acquisti di determinate categorie merceologiche di beni o servizi, di cui al decreto

del Presidente del consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 “*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, comma 3, del DL 66/2014, convertito in legge 23/06/2014*”, per le quali ANAC rilascia il CIG solo in assenza di iniziative dei soggetti aggregatori qualificati.

- le procedure di gara relative all’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 che, ai sensi del richiamato articolo 37, comma 1, del D.Lgs.50/2016, restano di competenza dei singoli Comuni aderenti. Nel caso di lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00 la CUC, di concerto con il Comune interessato, compatibilmente con gli impegni derivanti dalle procedure di gara di competenza, potrà valutare l’opportunità di procedere all’espletamento dei procedimenti di gara compresi anche in tale fascia di importo.
- gli affidamenti di lavori con procedimento di somma urgenza e di protezione civile con le procedure di cui all’art.163, del D.Lgs.50/2016 ed art. 191, comma 3, del D.lgs.267/2000.
- gli appalti esclusi dall’applicazione del D.Lgs.50/2016 e comunque ogni altro affidamento non disciplinato dal codice dei contratti pubblici.

ART. 4 - Competenze ed attività dei Comuni aderenti

1. I comuni aderenti alla presente Convenzione svolgono le funzioni e adottano gli atti che non siano specificamente attribuiti alla Centrale Unica di Committenza dalla presente convenzione nonché dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Sono di competenza dei singoli comuni convenzionati le seguenti funzioni:
 - attività di programmazione dei lavori, forniture e servizi da appaltare;
 - approvazione della progettazione del lavoro, servizio e fornitura e validazione del progetto;
 - individuazione e nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), ex art.31 del D.Lgs.50/2016 che collabora con la CUC e svolge il ruolo di referente del comune committente all’interno della CUC;
 - adozione della determinazione a contrarre, ai sensi degli articoli 32, del D.Lgs.50/2016 e 192 del D.Lgs.267/2000, con la definizione del valore dell’appalto da porre a base d’asta, l’impegno di spesa per la pubblicità legale della gara e il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
 - acquisizione del codice identificato di gara (CIG) e dell’eventuale codice unico di progetto (CUP);
 - redazione dei capitolati d’appalto e schemi di contratto;
 - stipula del contratto d’appalto e gestione dell’esecuzione del contratto;
 - adempimenti connessi all’esecuzione del contratto ed ai pagamenti.
 - comunicazioni obbligatorie ad ANAC dei dati e informazioni relative al singolo contratto affidato;
 - ulteriori funzioni non attribuite alla CUC dalla presente convenzione nonché quelle stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
3. Il RUP del singolo Comune ha l’onere di registrarsi presso la CUC ai fini dell’acquisizione del CIG associato alla Centrale Unica di Committenza.

ART. 5 - Organizzazione della Centrale Unica di Committenza

1. La CUC è operativa presso l’ente capofila, individuato nel Comune di Ventimiglia, con sede in Piazza della Libertà, n.3 ed è collocata all’interno del servizio appalti e contratti. Il comune capofila provvede a mettere a disposizione dell’ufficio della CUC le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. La gestione della Centrale Unica di Committenza è affidata ad un Responsabile, dipendente del comune capofila, avente funzioni dirigenziali, ex art.107, del D.Lgs.267/2000. Oltre al dirigente/responsabile fanno parte dell'ufficio della CUC il funzionario incaricato di posizione organizzativa del servizio appalti e contratti del Comune capofila, con funzioni di coordinamento del personale e delle attività della CUC e gli altri dipendenti dello stesso servizio appalti.
3. La CUC, su richiesta del responsabile della CUC, potrà essere costituita anche dal personale dei comuni aderenti scelti tra dipendenti in possesso di idonea qualificazione ed esperienza in materia di appalti di lavori, servizi o forniture.
4. La CUC si avvale della collaborazione tecnica dei RUP dei comuni convenzionati nominati per le singole procedure d'acquisto.
5. Il personale dei Comuni aderenti che opera all'interno della CUC si intende distaccato solo funzionalmente presso il Comune capofila, ai soli fini gestionali e per l'esecuzione dei procedimenti di gara di interesse, fermo restando l'unitarietà ed unicità del rapporto organico in capo ai comuni di appartenenza.
6. L'orario di lavoro dei dipendenti addetti alla CUC sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari degli enti aderenti.
7. Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

ART. 6 - Rapporti finanziari

1. L'adesione alla CUC deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il perseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle economie di scala.
2. I Comuni associati partecipano alla copertura finanziaria delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e attività dell'ufficio associato della CUC, secondo quanto riportato al successivo articolo.
3. I rapporti finanziari sono assunti, in luogo e per conto dei comuni associati, dal Comune capofila che gestirà direttamente tutte le entrate nonché le spese di gestione necessarie per il funzionamento della CUC.
4. Le spese da sostenere per dare pubblicità legale alle procedure di gara sono inserite dai comuni aderenti nel quadro economico della spesa per il contratto da acquisire, così come l'importo dovuto ad ANAC quale contributo di gara. La liquidazione delle somme è in capo al singolo comune committente.
5. Le parti si riservano di concordare successivamente in atti attuativi eventuali e ulteriori modalità finanziarie che dovessero ritenersi opportune o necessarie.

ART.7 - Risorse - spese di funzionamento

1. I Comuni convenzionati sono tenuti a versare una quota annuale di partecipazione, a titolo di contribuzione, per le spese di funzionamento dell'ufficio associato della CUC, preventivamente quantificata in via forfettaria dalla conferenza dei Sindaci.
2. Le spese di funzionamento della CUC, a titolo esemplificativo, servono a coprire i costi di acquisto e/o manutenzione delle attrezzature informatiche, corsi di aggiornamento, ecc.
3. Le somme utilizzate dalla CUC verranno rendicontate dalla stessa. Viene prevista per l'avvio dell'attività della CUC un importo forfettario stabilito in euro 500,00 per ogni ente, salvo conguaglio.

4. Le risorse finanziarie confluiranno al Comune capofila trovando collocazione in uno specifico capitolo di entrata del proprio bilancio, così come le spese troveranno l'imputazione in uno specifico capitolo in uscita.
5. Al momento dell'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni aderenti, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Responsabile della CUC, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione, vengono trasmessi ai Comuni associati per consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.
6. Ciascun comune aderente provvede a trasferire gli oneri relativi al funzionamento della CUC al Comune capofila entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata dalla Conferenza dei Sindaci, verranno determinate le quote a conguaglio.

ART. 8 - Conferenza dei Sindaci

1. La consultazione fra gli enti aderenti al presente accordo convenzionale avviene attraverso la convocazione della Conferenza dei Sindaci. La Conferenza opera con funzione di indirizzo, controllo e di verifica sull'attività gestionale della centrale di committenza rispetto a quanto disciplinato nella convenzione.
2. La conferenza è costituita dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti. Il Sindaco del Comune capofila è nominato di diritto Presidente della conferenza. Il Presidente ha la funzione di presiedere i lavori dell'assemblea e cura la trasmissione dei verbali ai singoli Comuni. La Conferenza ha la facoltà di dotarsi di apposito regolamento per il proprio funzionamento.
3. La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno per:
 - adottare un documento programmatico in ordine alle attività da svolgere nell'esercizio successivo al quale dovranno fare riferimento gli strumenti di programmazione degli Enti aderenti;
 - adottare un documento con il quale si prende atto dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti con la gestione associata;
4. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente e deve avvenire mediante avviso scritto, a mezzo fax o tramite PEC, presso le rispettive sedi comunali almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. La Conferenza dei Sindaci delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni della Conferenza è gratuita. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario estensore. La funzione di segreteria e la verbalizzazione è svolta dal Responsabile della CUC o suo delegato dell'ufficio.
5. La Conferenza dei Sindaci può prevedere la costituzione di tavoli tecnici per l'esame delle problematiche derivanti dall'applicazione della presente convenzione e la formulazione di proposte per il miglioramento dell'ufficio associato della CUC ai quali sono invitati a partecipare gli addetti all'ufficio medesimo.
6. La CUC si riserva di disciplinare successivamente, mediante atto della Conferenza dei Sindaci, da ratificare nei singoli Enti, la regolamentazione degli incentivi in base alla normativa vigente nonché altri aspetti finanziari inerenti il funzionamento della CUC.

ART. 9 - Durata e recesso

1. La presente convenzione avrà la durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione, salvo eventuale proroga approvata dai rispettivi consigli comunali.
2. Il singolo comune aderente può recedere dalla convenzione, previa adozione di uno specifico atto consiliare da comunicare al Sindaco del comune capofila e da questo alla conferenza dei sindaci.

3. Il comune che recede e la CUC, nell'ambito delle rispettive competenze, rimangono obbligati per gli impegni assunti e comunque fino alla conclusione dei procedimenti di gara già attivati.

ART. 10 - Risoluzione delle controversie

1. La definizione di ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione deve avvenire prioritariamente in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile la soluzione della controversia è affidata al tribunale di Imperia.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono utilizzati dai comuni aderenti per i soli fini istituzionali e viene assicurata la protezione e la riservatezza delle informazioni, ai sensi del D.Lgs.n.196/2013 (testo unico sulla privacy). Ogni comune firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

ART. 12 - Disposizioni finali e di rinvio

1. La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti quella precedentemente in vigore.
2. Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire e rendessero obbligatorie diverse e nuove forme procedurali troveranno immediata ed automatica applicazione alla presente Convenzione.
3. La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016, con firma digitale dei sottoscrittori, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs.82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio:
 - alle specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni firmatarie in sede di conferenza dei Sindaci.
 - alle disposizioni del D.Lgs.50/2016, alle linee guida emanate da ANAC e decreti ministero infrastrutture e trasporti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, alle disposizioni normative in materia di convenzioni e alle norme del codice civile in quanto compatibili.

ART. 13 - Registrazione

1. La presente convenzione è esente da registrazione, ai sensi dell'art.1, tabella allegata al DPR 131/1986 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del citato decreto presidenziale. In tal caso le spese di registrazione dell'atto, in misura fissa, sono da suddividere in parti uguali tra i comuni convenzionati. L'atto è esente da bollo, ai sensi della tabella allegata B, art.16 del DPR 642/1972.

Letto confermato e sottoscritto

Gli Enti aderenti:

Il sindaco del Comune di Ventimiglia - dott. Enrico Ioculano - firmato digitalmente

Il sindaco del Comune di Camporosso - arch. Davide Gibelli - firmato digitalmente